

ENTRO LUGLIO I CONTRATTI  
PER L'ASSUNZIONE DI 15.000 ADDETTI (CIRCA 12.500 I DOCENTI)

**IN RUOLO CON LE CARTE A POSTO**

LE ISTANZE DA PRESENTARE QUANDO SI VIENE ASSUNTI

*di Nicola Da Settimo da Il Sole 24 Ore del 21/06/2004*

Conto alla rovescia per l'immissione in ruolo di 15mila addetti del comparto scuola, di cui circa 12.500 insegnanti. In questi giorni, infatti, i centri servizi amministrativi del ministero dell'Istruzione stanno affrontando un vero e proprio tour de force per compilare nel più breve tempo possibile le graduatorie permanenti e passare alla stipulazione dei contratti di lavoro entro il mese di luglio.

Il contratto a tempo indeterminato è il primo atto formale per l'inserimento nei ruoli, cioè nell'organico dell'amministrazione scolastica. Durante il primo anno di servizio, il cosiddetto anno di prova, il personale assunto è, però, chiamato a compiere tutta una serie di adempimenti, che risultano essenziali per l'acquisizione di determinati diritti, e dei quali è bene essere consapevoli e informati per evitare in seguito brutte sorprese. Ecco, dunque, un breve vademecum per i docenti neo assunti.

**Il contratto.** Il destinatario del contratto individuale (che ha sostituito il provvedimento unilaterale di nomina) deve, entro 30 giorni, presentare al capo dell'istituto tutta la documentazione "di rito" e dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge (articolo 53 del decreto legislativo 165/01) ovvero di voler esprimere l'opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

**La dichiarazione dei servizi.** Come ogni altro dipendente statale, all'atto dell'assunzione il docente deve, entro 30 giorni, presentare al capo dell'istituto una dichiarazione scritta dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza nello Stato o in altri enti pubblici, compreso il servizio militare. La dichiarazione deve essere compilata sul apposito modello previsto dalla circolare ministeriale del 10 agosto 1999, che si può trovare presso le scuole.

**Il riscatto di contributi per la buonuscita.** La domanda deve essere presentata successivamente alla decorrenza economica della nomina in ruolo e serve a chiedere il riscatto di tutti quei servizi per i quali non siano stati versati contributi al Tesoro. Non c'è alcuna scadenza per proporre l'istanza. Tuttavia, poiché il calcolo dei contributi di riscatto si basa sullo stipendio percepito come insegnante, rimandare la domanda può comportare un esborso maggiore.

**L'istanza va indirizzata** tramite la scuola di appartenenza, che deve compilare il modello PR1/riscatti – all'Inpdap e redatta in carta semplice, con allegato il certificato di nascita e la documentazione sui periodi da riscattare (si veda il fac simile a fianco). Sono riscattabili: i periodi pre ruolo senza versamenti di contributi in conto entrata al Tesoro; il periodo di durata legale del corso di studi universitari ma anche Isef o Accademia di belle arti relativo al titolo necessario per l'accesso al ruolo; i servizi in scuole legalmente riconosciute. Per quanto riguarda il servizio militare e quello civile sostitutivo, va indicato nella domanda, ma il riscatto non comporta oneri. Solo, però, se prestato successivamente al 30 gennaio 1987 (articolo 20 della legge 958/86).

**Il riscatto di contributi per la pensione.** Si può chiedere, attraverso un'apposita istanza (si veda il fac simile a fianco), la valutazione di servizi per esempio altro servizio di ruolo o il servizio militare utili ai fini del calcolo della pensione e che non comportano oneri economici. Si può, inoltre, chiedere il riscatto - dunque, con un esborso a carico dell'interessato di servizi e periodi prestati prima della nomina in ruolo, quali ad esempio: il periodo di durata legale degli studi universitari, quello Isef o dell'Accademia di belle arti, anche se non indispensabili all'abilitazione all'insegnamento (circolare ministeriale 198/98).

Anche per questo tipo di riscatto vale la regola che il contributo è proporzionato allo stipendio percepito da insegnante. Ciò lo rendeva particolarmente conveniente sino ad alcuni anni fa: gli uffici pensione dei Provveditorati, infatti, effettuavano il calcolo poco prima che il dipendente andasse in pensione, ma avendo come base la retribuzione di molti anni prima (perché la domanda era stata presentata all'inizio della carriera), e questo comportava, anche per effetto della svalutazione intervenuta, un evidente risparmio per l'interessato. Questa prassi è stata ora abbandonata: il calcolo dei contributi viene effettuato nel giro di pochi anni e il riscatto è diventato molto oneroso.

Al dipendente che ha presentato la domanda viene comunicata la somma necessaria per il riscatto e la decisione se accettare o meno deve essere formalizzata entro il breve termine di cinque giorni.

La ricongiunzione di periodi assicurativi. E' consentito, grazie alla legge 29/79, ricongiungere, a titolo oneroso, i periodi di contribuzione obbligatoria maturati nel privato (gestione Inps) e farli valere nella amministrazione statale.